

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16508 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 22/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14083-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- ricorrente -

contro



RIITANO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO AMBROGIO;

Equitalia sud spa, intimata,

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1297/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.

Rilevato che:

1. Il sig. Riitano ha proposto opposizione presso il Tribunale di Cosenza contro l'intimazione di pagamento del 20 dicembre 2010, fondata sulla cartella esattoriale notificata il 21 aprile 2001, emessa per contributi dovuti all'INPS.
2. Il Giudice del Lavoro di Cosenza ha accolto l'opposizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione al credito portato dalla cartella esattoriale non opposta, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, nei quaranta giorni successivi alla notifica.
3. Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro e, con l'adesione dell'INPS, ha domandato l'applicazione del termine decennale di prescrizione.
4. Il Collegio, con la sentenza n. 1297 del 27 novembre 2015, ha rigettato l'appello, confermando il termine di prescrizione applicato dal Tribunale.
5. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, domandando l'applicazione del termine decennale di prescrizione.
6. Il sig. Riitano ha proposto controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Equitalia non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

8. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

- 9.** Con tale decisione, si è affermato: «*la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato*».
- 10.** Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SS.UU. 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto.
- 11.** Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.
- 12.** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2018.

Pietro Curzio, presidente estensore



